



SCADENZIARIO GIUGNO 2023

Alimentari - Piccola Industria: Aggiornamento minimi contrattuali

Minimi in vigore dal 01/06/2023

Livello	Paga Base	Contingenza	EDR	Somma
Q	€ 2582,1	€ 546,43	€ 10,33	€ 3138,86
1	€ 2482,1	€ 544,42	€ 10,33	€ 3036,85
2	€ 2158,33	€ 537,57	€ 10,33	€ 2706,23
3	€ 1780,65	€ 529,58	€ 10,33	€ 2320,56
4	€ 1564,82	€ 525,02	€ 10,33	€ 2100,17
5	€ 1402,93	€ 521,59	€ 10,33	€ 1934,85
6	€ 1294,99	€ 519,31	€ 10,33	€ 1824,63
7	€ 1187,09	€ 517,03	€ 10,33	€ 1714,45
8	€ 1079,18	€ 514,74	€ 10,33	€ 1604,25

Livello	Paga Base	Contingenza	EDR	Somma
Appr.2 - TipoB - 1° periodo	€ 1564,82	€ 525,02	€ 10,33	€ 2100,17
Appr.2 - TipoB - 2° periodo	€ 1780,65	€ 529,58	€ 10,33	€ 2320,56
Appr.2 - TipoB - 3° periodo	€ 2158,33	€ 537,57	€ 10,33	€ 2706,23
Appr.3 - TipoB - 1° periodo	€ 1402,93	€ 521,59	€ 10,33	€ 1934,85
Appr.3 - TipoB - 2° periodo	€ 1564,82	€ 525,02	€ 10,33	€ 2100,17
Appr.3 - TipoB - 3° periodo	€ 1780,65	€ 529,58	€ 10,33	€ 2320,56
Appr.4 - TipoB - 1° periodo	€ 1294,99	€ 519,31	€ 10,33	€ 1824,63
Appr.4 - TipoB - 2° periodo	€ 1402,93	€ 521,59	€ 10,33	€ 1934,85
Appr.4 - TipoB - 3° periodo	€ 1564,82	€ 525,02	€ 10,33	€ 2100,17
Appr.5 - TipoB - 1° periodo	€ 1187,09	€ 517,03	€ 10,33	€ 1714,45
Appr.5 - TipoB - 2° periodo	€ 1294,99	€ 519,31	€ 10,33	€ 1824,63
Appr.5 - TipoB - 3° periodo	€ 1402,93	€ 521,59	€ 10,33	€ 1934,85
Appr.6 - TipoB - 1° periodo	€ 1079,18	€ 514,74	€ 10,33	€ 1604,25
Appr.6 - TipoB - 2° periodo	€ 1187,09	€ 517,03	€ 10,33	€ 1714,45
Appr.6 - TipoB - 3° periodo	€ 1294,99	€ 519,31	€ 10,33	€ 1824,63
Appr.7 - TipoB - 1 periodo	€ 1079,18	€ 514,74	€ 10,33	€ 1604,25
Appr.7 - TipoB - 2° periodo	€ 1187,09	€ 517,03	€ 10,33	€ 1714,45



LIBERI
IMPRENDITORI
ASSOCIATI

Cemento, Calce e Gesso P.I. - Confapi: Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal c.c.n.l. verrà erogato, in unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo pari ad € 150 ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal c.c.n.l.



LIBERI
IMPRENDITORI
ASSOCIATI

Ceramica - Industria: Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o alternativamente territoriale e che nei precedenti quattro anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di c.c.n.l., è riconosciuta con le competenze del mese di giugno dell'anno successivo un importo di € 100,00 lordi ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dal c.c.n.l.



Coibenti - Industria: Aggiornamento minimi contrattuali

Minimi in vigore dal 01/06/2023

Livello	Paga Base	Contingenza	EDR	Somma
A	€ 2377,61	€ 0	€ 0	€ 2377,61
C	€ 2085,03	€ 0	€ 0	€ 2085,03
D	€ 1948,16	€ 0	€ 0	€ 1948,16
E	€ 1765,14	€ 0	€ 0	€ 1765,14
F	€ 1673,59	€ 0	€ 0	€ 1673,59
G	€ 1604,18	€ 0	€ 0	€ 1604,18
1	€ 1482,18	€ 0	€ 0	€ 1482,18

Livello	Paga Base	Contingenza	EDR	Somma
Appr. prof. A - 1° periodo	€ 1948,16	€ 0	€ 0	€ 1948,16
Appr. prof. A - 2° periodo	€ 2085,03	€ 0	€ 0	€ 2085,03
Appr. prof. A - 3° periodo	€ 2377,61	€ 0	€ 0	€ 2377,61
Appr. prof. C - 1° periodo	€ 1765,14	€ 0	€ 0	€ 1765,14
Appr. prof. C - 2° periodo	€ 1948,16	€ 0	€ 0	€ 1948,16
Appr. prof. C - 3° periodo	€ 2085,03	€ 0	€ 0	€ 2085,03
Appr. prof. D - 1° periodo	€ 1673,59	€ 0	€ 0	€ 1673,59
Appr. prof. D - 2° periodo	€ 1765,14	€ 0	€ 0	€ 1765,14
Appr. prof. D - 3° periodo	€ 1948,16	€ 0	€ 0	€ 1948,16
Appr. prof. E - 1° periodo	€ 1604,18	€ 0	€ 0	€ 1604,18
Appr. prof. E - 2° periodo	€ 1673,59	€ 0	€ 0	€ 1673,59
Appr. prof. E - 3° periodo	€ 1765,14	€ 0	€ 0	€ 1765,14
Appr. prof. F - 1° periodo	€ 1482,18	€ 0	€ 0	€ 1482,18
Appr. prof. F - 2° periodo	€ 1604,18	€ 0	€ 0	€ 1604,18
Appr. prof. F - 3° periodo	€ 1673,59	€ 0	€ 0	€ 1673,59



LIBERI
IMPRENDITORI
ASSOCIATI

Coibenti - Industria: Una tantum

A copertura del periodo 1o luglio 2022 - 31 maggio 2023 sarà corrisposto un importo una tantum di complessivi 600,00 euro lordi, in 3 rate come segue:

- euro 300,00 lordi con la retribuzione del mese di giugno 2023;
- euro 150,00 lordi con la retribuzione del mese di settembre 2023;
- euro 150,00 lordi con la retribuzione del mese di novembre 2023.

Il suddetto Una Tantum, uguale per tutti i lavoratori, sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 29 maggio 2023 ed alle singole scadenze delle rate sopra indicate e sarà commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1o luglio 2022 - 31 maggio 2023.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto.



Coibenti - Industria: modifiche istituti contrattuali

L'ipotesi di accordo 28/05/2023 per il settore Coibenti (Decorrenza 01/07/2022; Scadenza 30/06/2025), ha introdotto modifiche alla disciplina della trasferta e del lavoro a tempo determinato e stagionale:

Trasferta:

Oltre al rimborso delle spese sostenute per il viaggio, al lavoratore compete un'indennità, comprensiva di due pasti e del pernottamento, pari a

- euro 46,48 giornalieri in Italia
- euro 77,47 giornalieri all'estero.

Il trattamento di cui sopra sarà frazionato sulla base di un terzo dell'importo complessivo, per ciascun pasto e per il pernottamento, nel caso in cui il lavoratore possa consumare i pasti e/o pernottare presso il proprio domicilio.

L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l'inizio e il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il 6° giorno della settimana, in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni nonché per i giorni di eventuale sospensione dal lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore sarà computata dall'ora di partenza.

La suddetta indennità non ha carattere retributivo.

Per le ore di viaggio effettivo sarà corrisposto un compenso pari:

- alla retribuzione di orario normale di lavoro, sino ad un massimo di 8 ore giornaliere
- al 50% della retribuzione di orario normale di lavoro per le ore eventualmente eccedenti tale limite, sino ad un massimo di altre 8 ore.

Pasqua, Ferragosto e Natale: Agli operai che durante le festività di Pasqua, Ferragosto e Natale si trovino in trasferta sarà concesso di rientrare alle loro residenze riconoscendogli il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati.

In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di 10 giorni, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento.



tamento. Resta salva la facoltà per l'impresa di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.

Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o in istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza, il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari ad un terzo dell'importo dell'indennità di trasferta, fino ad un massimo di 15 giorni.

Lavoro a tempo determinato:

Durata e Proroghe: Ai fini dell'attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall'inizio dell'attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.

Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi.

A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.

Fermo restando la disciplina di legge sulle proroghe, la successione di contratti a tempo determinato in capo allo stesso lavoratore con l'eccezione di quelli effettuati per attività stagionali, ragioni sostitutive o commesse specifiche, non può superare la durata complessiva di 48 mesi in un arco di tempo di 5 anni, ovvero di 54 mesi in un arco temporale di 69 mesi nel caso di successione di contratti a termine e contratti di somministrazione.

Intervalli temporali: È consentita la riassunzione a termine del lavoratore a condizione che tra la fine del precedente contratto a tempo determinato e l'inizio del nuovo rapporto trascorra un intervallo minimo (c.d. "Stop and go") di 10 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore 6 mesi e di 5 giorni se il contratto scaduto aveva una durata pari o inferiore.

Affiancamento in caso Sostituzione: L'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, ai sensi delle disposizioni del Testo Unico n. 151/2001 delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, può avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del congedo, al fine di consentire l'affiancamento.

Limiti numerici: Il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 40% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:



- a. appalti e/o ordini per l'esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
- b. operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
- c. mancanza temporanea di personale specializzato e/o qualificato in correlazione ad opere ed appalti specifici;
- d. coperture di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione d'impresa;
- e. appalti e/o ordini per interventi connessi a contingenti necessità relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro.

Tale percentuale è aumentata al 50% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Nei casi di non utilizzo, in tutto o in parte, dei contratti di somministrazione a termine, il limite percentuale del 40% potrà essere aumentato di un ulteriore 18% (fino a un limite complessivo tra contratti a termine e contratti di somministrazione a termine del 58%) e il limite del 50% potrà essere aumentato di un ulteriore 30%.

Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.

Tali percentuali potranno essere riviste dalle parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell'impresa.

Esclusione dai limiti: Il limite di cui al punto precedente non si applica, nei casi di legge e per lo svolgimento di attività stagionali definite dal CCNL e dalla contrattazione aziendale

Successione di contratti: Potranno essere rinnovati senza soluzione di continuità i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive sino al rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito e quelli per lo svolgimento di attività stagionali sino all'esaurimento delle specifiche esigenze previste dalla legge e dalla contrattazione.

Diritto di precedenza: Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa impresa, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i



LIBERI
IMPRENDITORI
ASSOCIATI

successivi tre mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Lavoro stagionale:

Oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525 del 7/10/1963 e s.m.i., si identificano come stagionali per il settore regolato dal presente CCNL quelle attività richieste da esigenze tecnico produttive di tipo temporaneo e periodico, ricorrenti in determinati periodi dell'anno in quanto connesse alle stagioni climatiche o a cicli la cui ricorrenza viene stabilita nei settori "clienti" quali, a titolo esemplificativo, le attività e i cantieri di manutenzione straordinaria presso impianti petrolchimici e di raffinazione, centrali di produzione o distribuzione di energia, cantieri navali e simili, svolti in regime di fermata delle attività stesse. L'individuazione di ulteriori ipotesi di stagionalità dovute a particolari esigenze tecnico-produttive è demandata alla contrattazione collettiva aziendale che, in assenza di rappresentanza sindacale in azienda, sarà realizzata con le OO.SS. firmatarie del CCNL a livello territoriale.

Limiti numerici: non si applicano per lo svolgimento di attività stagionali

Successione dei contratti: Gli intervalli minimi non si applicano nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali.



Giocattoli - Industria: Aggiornamento minimi contrattuali

Minimi in vigore dal 01/06/2023

Livello	Paga Base	Contingenza	EDR	Somma
1	€ 805,1	€ 511,27	€ 10,33	€ 1326,7
2	€ 1130,97	€ 513,76	€ 10,33	€ 1655,06
3	€ 1220,5	€ 515,2	€ 10,33	€ 1746,03
4	€ 1293,9	€ 517,42	€ 10,33	€ 1821,65
4 S	€ 1333,14	€ 517,42	€ 10,33	€ 1860,89
5	€ 1437,89	€ 520,72	€ 10,33	€ 1968,94
6	€ 1535,62	€ 523,3	€ 10,33	€ 2069,25
7	€ 1697,1	€ 528,44	€ 10,33	€ 2235,87

Livello	Paga Base	Contingenza	EDR	Somma
Appr. prof. 2 - 1° periodo	€ 805,1	€ 511,27	€ 10,33	€ 1326,7
Appr. prof. 2 - 2° periodo	€ 1130,97	€ 513,76	€ 10,33	€ 1655,06
Appr. prof. 3 - 1° periodo	€ 805,1	€ 511,27	€ 10,33	€ 1326,7
Appr. prof. 3 - 2° periodo	€ 1130,97	€ 513,76	€ 10,33	€ 1655,06
Appr. prof. 3 - 3° periodo	€ 1220,5	€ 515,2	€ 10,33	€ 1746,03
Appr. prof. 4 - 1° periodo	€ 1130,97	€ 513,76	€ 10,33	€ 1655,06
Appr. prof. 4 - 2° periodo	€ 1220,5	€ 515,2	€ 10,33	€ 1746,03
Appr. prof. 4 - 3° periodo	€ 1293,9	€ 517,42	€ 10,33	€ 1821,65
Appr. prof. 4S - 1° periodo	€ 1220,5	€ 515,2	€ 10,33	€ 1746,03
Appr. prof. 4S - 2° periodo	€ 1293,9	€ 517,42	€ 10,33	€ 1821,65
Appr. prof. 4S - 3° periodo	€ 1333,14	€ 517,42	€ 10,33	€ 1860,89
Appr. prof. 5 - 1° periodo	€ 1293,9	€ 517,42	€ 10,33	€ 1821,65
Appr. prof. 5 - 2° periodo	€ 1333,14	€ 517,42	€ 10,33	€ 1860,89
Appr. prof. 5 - 3° periodo	€ 1437,89	€ 520,72	€ 10,33	€ 1968,94
Appr. prof. 6 - 1° periodo	€ 1333,14	€ 517,42	€ 10,33	€ 1860,89
Appr. prof. 6 - 2° periodo	€ 1437,89	€ 520,72	€ 10,33	€ 1968,94
Appr. prof. 6 - 3° periodo	€ 1535,62	€ 523,3	€ 10,33	€ 2069,25
Appr. prof. 7 - 1° periodo	€ 1437,89	€ 520,72	€ 10,33	€ 1968,94
Appr. prof. 7 - 2° periodo	€ 1535,62	€ 523,3	€ 10,33	€ 2069,25
Appr. prof. 7 - 3° periodo	€ 1697,1	€ 528,44	€ 10,33	€ 2235,87
Appr. 2 - 0/10 mesi	€ 904,78	€ 411,01	€ 8,26	€ 1324,05
Appr. 2 - 11/20 mesi	€ 1017,87	€ 462,39	€ 9,3	€ 1489,56
Appr. 2 - 21/30 mesi	€ 1130,97	€ 513,76	€ 10,33	€ 1655,06
Appr. 3 - 0/16 mesi	€ 976,4	€ 412,16	€ 8,26	€ 1396,82



Appr. 3 - 17/32 mesi	€ 1098,45	€ 463,68	€ 9,3	€ 1571,43
Appr. 3 - 33/48 mesi	€ 1220,5	€ 515,2	€ 10,33	€ 1746,03
Appr. 4 - 0/16 mesi	€ 1035,12	€ 413,94	€ 8,26	€ 1457,32
Appr. 4 - 17/32 mesi	€ 1164,51	€ 465,68	€ 9,3	€ 1639,49
Appr. 4 - 33/48 mesi	€ 1293,9	€ 517,42	€ 10,33	€ 1821,65
Appr. 4S - 0/16 mesi	€ 1066,51	€ 413,94	€ 8,26	€ 1488,71
Appr. 4S - 17/32 mesi	€ 1199,83	€ 465,68	€ 9,3	€ 1674,81
Appr. 4S - 33/48 mesi	€ 1333,14	€ 517,42	€ 10,33	€ 1860,89
Appr. 5 - 0/16 mesi	€ 1150,31	€ 416,58	€ 8,26	€ 1575,15
Appr. 5 - 17/32 mesi	€ 1294,1	€ 468,65	€ 9,3	€ 1772,05
Appr. 5 - 33/48 mesi	€ 1437,89	€ 520,72	€ 10,33	€ 1968,94
Appr. 6 - 0/16 mesi	€ 1228,5	€ 418,64	€ 8,26	€ 1655,4
Appr. 6 - 17/32 mesi	€ 1382,06	€ 470,97	€ 9,3	€ 1862,33
Appr. 6 - 33/48 mesi	€ 1535,62	€ 523,3	€ 10,33	€ 2069,25
Appr. 7 - 0/16 mesi	€ 1357,68	€ 422,75	€ 8,26	€ 1788,69
Appr. 7 - 17/32 mesi	€ 1527,39	€ 475,6	€ 9,3	€ 2012,29
Appr. 7 - 33/48 mesi	€ 1697,1	€ 528,44	€ 10,33	€ 2235,87



Lapidei P.I. - Confapi: Elemento di garanzia retributiva

Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi od individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione) sarà riconosciuto un importo annuo pari a euro 150,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestatati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente.

La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che facciano ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.

Metalmeccanica - Industria: Elemento perequativo

Ai sensi del Ccnl 26.11.2016, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione



LIBERI
IMPRENDITORI
ASSOCIATI

del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad **€ 485,00**, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.



Metalmecchanica - Industria: Flexible benefits

Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio -31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno -31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.



LIBERI
IMPRENDITORI
ASSOCIATI

Metalmeccanica P.I. - Confapi: Elemento perequativo

Ai sensi del CCNL 03.07.2017, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una **cifra annua pari a 485 euro**, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.



Metalmeccanica P.I. - Confini: Aggiornamento minimi contrattuali

Minimi in vigore dal 01/06/2023

Livello	Paga Base	Contingenza	EDR	Somma
2	€ 1545,53	€ 0	€ 0	€ 1545,53
3	€ 1713,89	€ 0	€ 0	€ 1713,89
4	€ 1788,73	€ 0	€ 0	€ 1788,73
5	€ 1915,89	€ 0	€ 0	€ 1915,89
6	€ 2054,88	€ 0	€ 0	€ 2054,88
7	€ 2205,07	€ 0	€ 0	€ 2205,07
8	€ 2398,36	€ 0	€ 0	€ 2398,36
9	€ 2666,38	€ 0	€ 0	€ 2666,38

Livello	Paga Base	Contingenza	EDR	Somma
2 - OSC	€ 1391	€ 0	€ 0	€ 1391
3 - OSC	€ 1457	€ 0	€ 0	€ 1457
4 - OSC	€ 1520	€ 0	€ 0	€ 1520
5 - OSC	€ 1629	€ 0	€ 0	€ 1629
6 - OSC	€ 1747	€ 0	€ 0	€ 1747
7 - OSC	€ 1874	€ 0	€ 0	€ 1874
8 - OSC	€ 2039	€ 0	€ 0	€ 2039
9 - OSC	€ 2266	€ 0	€ 0	€ 2266

Livello	Paga Base	Contingenza	EDR	Somma
Appr. 3 - Tipo B - 1° periodo - ass. dal 01.01.22	€ 1390,98	€ 0	€ 0	€ 1390,98
Appr. 3 - Tipo B - 1° periodo	€ 1545,53	€ 0	€ 0	€ 1545,53
Appr. 3 - Tipo B - 2° periodo	€ 1713,89	€ 0	€ 0	€ 1713,89
Appr. 3 - Tipo B - 3° periodo	€ 1545,53	€ 0	€ 0	€ 1545,53
Appr. 4 - Tipo B - 1° periodo	€ 1713,89	€ 0	€ 0	€ 1713,89
Appr. 4 - Tipo B - 2° periodo	€ 1788,73	€ 0	€ 0	€ 1788,73
Appr. 4 - Tipo B - 3° periodo	€ 1713,89	€ 0	€ 0	€ 1713,89
Appr. 5 - Tipo B - 1° periodo	€ 1788,73	€ 0	€ 0	€ 1788,73
Appr. 5 - Tipo B - 2° periodo	€ 1915,89	€ 0	€ 0	€ 1915,89
Appr. 5 - Tipo B - 3° periodo	€ 1788,73	€ 0	€ 0	€ 1788,73
Appr. 6 - Tipo B - 1° periodo	€ 1915,89	€ 0	€ 0	€ 1915,89
Appr. 6 - Tipo B - 2° periodo	€ 2054,88	€ 0	€ 0	€ 2054,88
Appr. 6 - Tipo B - 3° periodo	€ 1915,89	€ 0	€ 0	€ 1915,89
Appr. 7 - Tipo B - 1° periodo	€ 2054,88	€ 0	€ 0	€ 2054,88



Appr. 7 - Tipo B - 2° periodo	€ 2205,07	€ 0	€ 0	€ 2205,07
Appr. 7 - Tipo B - 3° periodo	€ 2054,88	€ 0	€ 0	€ 2054,88
Appr. 8 - Tipo B - 1° periodo	€ 2205,07	€ 0	€ 0	€ 2205,07
Appr. 8 - Tipo B - 2° periodo	€ 2398,36	€ 0	€ 0	€ 2398,36
Appr. 8 - Tipo B - 3° periodo	€ 2205,07	€ 0	€ 0	€ 2205,07
Appr. 9 - Tipo B - 1° periodo	€ 2398,36	€ 0	€ 0	€ 2398,36
Appr. 9 - Tipo B - 2° periodo	€ 2666,38	€ 0	€ 0	€ 2666,38
Appr. 9 - Tipo B - 3° periodo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0



LIBERI
IMPRENDITORI
ASSOCIATI

Metalmeccanica P.I. - Confimi: Elemento retributivo

Ai sensi del CCNL 22.07.2016, le imprese prive di contrattazione di secondo livello e che non abbiano sottoscritto le apposite intese modificative, erogheranno ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, ai quali non sia nemmeno stato riconosciuto, nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre), un trattamento retributivo aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal C.C.N.L. (superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), un **elemento retributivo annuo pari a 485 euro**, onnicomprensivo e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L..

L'elemento retributivo annuo è corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.



Oreficeria - Industria: elemento perequativo

A decorrere dal 2022, nelle aziende prive di contrattazione integrativa sul premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) è prevista l'erogazione, con la retribuzione di giugno, di un elemento perequativo pari a **€ 250,00** annui, onnicomprensivo e non incidente sul tfr, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.

L'elemento perequativo è di competenza dell'anno di erogazione.

Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, l'importo sarà erogato con la liquidazione delle competenze.



LIBERI
IMPRENDITORI
ASSOCIATI

Oreficeria - Industria: flexible benefits

Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200.00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.



Panifici - Piccola Industria: Aggiornamento minimi contrattuali

Minimi in vigore dal 01/06/2023

Livello	Paga Base	Contingenza	EDR	Somma
1	€ 1649,73	€ 530,43	€ 10,33	€ 2190,49
2	€ 1521,05	€ 527,52	€ 10,33	€ 2058,9
3A	€ 1401,27	€ 524,8	€ 10,33	€ 1936,4
3B	€ 1304,4	€ 522,58	€ 10,33	€ 1837,31
4	€ 1100,25	€ 517,62	€ 10,33	€ 1628,2
5	€ 979,81	€ 514,66	€ 10,33	€ 1504,8
6	€ 825,35	€ 511,17	€ 10,33	€ 1346,85

Livello	Paga Base	Contingenza	EDR	Somma
Appr.1 - TipoB - 1° periodo	€ 1401,27	€ 524,8	€ 10,33	€ 1936,4
Appr.1 - TipoB - 2° periodo	€ 1521,05	€ 527,52	€ 10,33	€ 2058,9
Appr.1 - TipoB - 3° periodo	€ 1649,73	€ 530,43	€ 10,33	€ 2190,49
Appr.2 - TipoB - 1° periodo	€ 1304,4	€ 522,58	€ 10,33	€ 1837,31
Appr.2 - TipoB - 2° periodo	€ 1401,27	€ 524,8	€ 10,33	€ 1936,4
Appr.2 - TipoB - 3° periodo	€ 1521,05	€ 527,52	€ 10,33	€ 2058,9
Appr.3A - TipoB - 1° periodo	€ 1100,25	€ 517,62	€ 10,33	€ 1628,2
Appr.3A - TipoB - 2° periodo	€ 1304,4	€ 522,58	€ 10,33	€ 1837,31
Appr.3A - TipoB - 3° periodo	€ 1401,27	€ 524,8	€ 10,33	€ 1936,4
Appr.3B - TipoB - 1° periodo	€ 979,81	€ 514,66	€ 10,33	€ 1504,8
Appr.3B - TipoB - 2° periodo	€ 1100,25	€ 517,62	€ 10,33	€ 1628,2
Appr.3B - TipoB - 3° periodo	€ 1304,4	€ 522,58	€ 10,33	€ 1837,31
Appr.4 - TipoB - 1° periodo	€ 825,35	€ 511,17	€ 10,33	€ 1346,85
Appr.4 - TipoB - 2° periodo	€ 979,81	€ 514,66	€ 10,33	€ 1504,8
Appr.4 - TipoB - 3° periodo	€ 1100,25	€ 517,62	€ 10,33	€ 1628,2
Appr.5 - TipoB - 1° periodo	€ 825,35	€ 511,17	€ 10,33	€ 1346,85
Appr.5 - TipoB - 2° periodo	€ 979,81	€ 514,66	€ 10,33	€ 1504,8



LIBERI
IMPRENDITORI
ASSOCIATI

Tessili - Piccola Industria: Elemento di garanzia retributiva

Ai sensi dell'ipotesi di accordo 24.01.2020, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva".

Tale importo è pari a euro 240, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza l'1 gennaio dello stesso anno di erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale.

Con decorrenza dall'anno 2021, tale importo sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno.

L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.



LIBERI
IMPRENDITORI
ASSOCIATI

Tessili - Piccola Industria: Elemento retributivo

Ai sensi dell'ipotesi di accordo 24.01.2020, nelle aziende dove la contrattazione aziendale non ha definito requisiti ed obiettivi per l'erogazione del premio, verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno.

L'importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all'anno.

Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.